

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2413)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze
in favore dei profughi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1975 scade il termine previsto dalla normativa vigente per gli interventi assistenziali in favore dei profughi e dei connazionali rimpatriati ad essi assimilati.

Per la stessa data non sarà prevedibilmente approntata e quindi non entrerà in vigore la nuova normativa organica diretta a disciplinare l'intera materia; pertanto, allo scopo di evitare una soluzione di continuità negli interventi assistenziali che sono richiesti nell'attuale situazione, essendo continuo il flusso dei connazionali che rimpatriano, soprattutto dall'Etiopia, appare necessario la proroga delle provvidenze in vigore.

A tale finalità è diretto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 prevede la proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356. Con l'articolo 2 del disegno di legge si intende assicurare la completa utilizzazione del fondo, tutt'ora disponibile, risultante dallo stanziamento disposto con l'articolo 4 della legge n. 356 per le esigenze assistenziali contemplate dall'articolo 3 della legge stessa: i profughi interessati e specialmente quelli rimpatriati dal febbraio scorso, in seguito ai noti eventi bellico-politici, dall'Etiopia e che in numero di 822 affollano ancora le pensioni a carico della pubblica assistenza, non hanno, in gran parte, la possibilità di pervenire ad una autonoma sistemazione. In particolare

essi stentano a reperire alloggi, nonostante che da parte della Direzione generale della assistenza pubblica, in collaborazione con la Regione Lazio e con l'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi che affianca

le Amministrazioni dello Stato nella ricerca di casa e lavoro, siano stati tempestivamente studiati e predisposti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonchè quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Le spese di parte corrente autorizzate dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1975, n. 356, per i casi eccezionali contemplati dall'articolo 3 della legge stessa, non utilizzate nell'anno 1975, possono esserlo nell'anno 1976.